

Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e
dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (TUTG)

PARTE III
REGOLAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI MISURA
DEL TRASPORTO DI GAS NATURALE
PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2010-2013
(RMTG)

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	5
TITOLO 2 ASSETTO GENERALE DEL SERVIZIO DI MISURA	5
Articolo 3 Responsabilità del servizio di misura sulle reti di trasporto.....	5
Articolo 4 Criteri generali per l'erogazione del servizio di misura sulle reti di trasporto del gas.....	6
Articolo 5 Criteri tecnico economici di allacciamento alla rete di trasporto	6
Articolo 6 Disposizioni relative alle misure raccolte.....	7
Articolo 7 Contratto per il servizio di misura sulle reti di trasporto del gas.....	7
Articolo 8 Piano di adeguamento e di manutenzione	7
Articolo 9 Rapporti tra impresa maggiore, titolari degli impianti di misura e altre imprese di trasporto	8
TITOLO 3 DETERMINAZIONE DEI RICAVI DEL SERVIZIO DI MISURA	9
Articolo 10 Ricavi di riferimento del servizio di misura	9
Articolo 11 Remunerazione dei titolari degli impianti di misura e dei soggetti responsabili.....	11
TITOLO 4 DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI	12
Articolo 12 Tariffa per il servizio di misura del trasporto del gas.....	12
Articolo 13 Corrispettivo per il servizio di misura del trasporto gas.....	12
Articolo 14 Aggiornamento delle quote di ricavo	13
Articolo 15 Approvazione delle tariffe per l'anno 2011.....	14
Articolo 16 Approvazione delle tariffe successive all'anno 2011	14
Articolo 17 Attestazione e verifica dei ricavi	16
Articolo 18 Enucleazione dalle tariffe regolate dei costi relativi al servizio di misura del trasporto gas.....	16
Articolo 19 Altre disposizioni.....	17

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Parte III del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (di seguito: *RMTG*), si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002 n. 137/02 (di seguito deliberazione n. 137/02) e le seguenti definizioni:

- **anno** è il periodo che intercorre tra l'1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno;
- **attività di misura** è l'attività di misura del gas naturale come definita nell'Allegato A della deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **decreto legge** n. 135/09 è il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166;
- **conferimento** è l'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di gas che ciascun utente può immettere nella rete o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard;
- **GNC** è il quantitativo di gas non misurato riconducibile a tutte le indeterminanze dei termini che costituiscono l'equazione di bilancio della rete di trasporto, espresso in GJ/anno; rappresenta l'incognita dell'equazione di bilancio della rete di trasporto;
- **impianto di metering** è il complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati ai fini della corretta misurazione del gas naturale e della messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile del *meter reading*, ivi incluse le apparecchiature per la trasmissione dei dati;
- **impianto di meter reading** è il complesso delle apparecchiature e degli strumenti, non compresi nell'impianto di *metering*, installati ai fini dello svolgimento del *meter reading*;
- **impresa di trasporto** è l'impresa che svolge l'attività di trasporto;
- **impresa maggiore** è l'impresa che svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti;
- **metering** è l'attività di installazione e manutenzione degli impianti di misura che prevede la messa in loco, la messa a punto e l'avvio del dispositivo di misura, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento del medesimo

dispositivo e l'eventuale ripristino della funzionalità dello stesso e la messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile della rilevazione;

- ***meter reading*** è l'attività che prevede le operazioni necessarie alla raccolta, alla trasmissione, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione, all'elaborazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura;
- **periodo di regolazione** è il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;
- **punto di consegna** è il punto fisico delle reti nel quale l'utente rende disponibile il gas all'impresa di trasporto per la sua immissione in rete;
- **punto di riconsegna** è il punto fisico delle reti o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale l'impresa di trasporto rende disponibile il gas all'utente per il prelievo dalla rete;
- **rete nazionale di gasdotti** è la rete di trasporto definita con decreto del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00;
- **reti regionali di gasdotti** sono le reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo n. 164/00, esclusa la rete nazionale di gasdotti;
- ***RM*** è il ricavo di riferimento per l'attività di misura;
- ***RM_{MT}*** è il ricavo di riferimento dell'attività di *metering*;
- ***RM_{MR}*** è il ricavo di riferimento dell'attività di *meter reading*;
- ***RM_{capitale}*** è la quota di ricavo dell'attività di misura riconducibile al capitale investito riconosciuto;
- ***RM_{amm}*** è la quota di ricavo dell'attività di misura riconducibile alla quota di ammortamento riconosciuta;
- ***RM_{NI}*** è la quota di ricavo riconducibile alla maggiore remunerazione riconosciuta fino all'anno 2009 per i nuovi investimenti relativi al servizio di misura, sostenuti dalle imprese di stoccaggio, trasporto del gas naturale e rigassificazione del Gnl;
- ***RM_{CO}*** è la quota di ricavo riconducibile ai costi operativi;
- ***RTTG*** è la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013;
- ***TIU*** è l'allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 come modificata e integrata;
- **titolare dell'impianto** è il soggetto che ha la disponibilità, in quanto proprietario o ad altro titolo, del rispettivo impianto.
- **utente** è l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di misura sulle reti del trasporto del gas naturale, articolato nelle attività di *metering* e di *meter reading*.
- 2.2 Il servizio di misura è erogato attraverso gli impianti per la misura dei quantitativi e della composizione chimica del gas, relativi a tutti i punti delle reti di trasporto in cui il gas viene immesso e/o prelevato dalle seguenti infrastrutture e impianti:
- a) produzioni nazionali;
 - b) siti di stoccaggio;
 - c) terminali di rigassificazione di Gnl;
 - d) gasdotti appartenenti a sistemi di trasporto esteri;
 - e) altre reti di trasporto;
 - f) reti di distribuzione;
 - g) impianti di consumo nella titolarità di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

TITOLO 2

ASSETTO GENERALE DEL SERVIZIO DI MISURA

Articolo 3

Responsabilità del servizio di misura sulle reti di trasporto

- 3.1 Fatte salve le successive determinazioni ai sensi del decreto legge n. 135/09, la responsabilità dell'attività di *metering* è attribuita come di seguito indicato:
- a) al titolare dell'impianto con riferimento agli impianti di immissione delle produzioni nazionali, di stoccaggio, di rigassificazione di Gnl, di distribuzione;
 - b) all'impresa maggiore con riferimento ai punti di interconnessione con sistemi di trasporto esteri;
 - c) all'impresa di trasporto sottesa con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di trasporto;
 - d) all'impresa di trasporto con riferimento ai punti di riconsegna ai clienti finali allacciati alla rete di trasporto.
- 3.2 Il soggetto responsabile dell'attività di *meter reading* è l'impresa maggiore.
- 3.3 Con riferimento agli impianti di misura esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il soggetto responsabile di cui al comma 3.1, lettera d), si

avvale del titolare dell'impianto fino all'integrale sostituzione dell'impianto medesimo.

- 3.4 I titolari degli impianti di misura sono tenuti a fornire le informazioni e a garantire l'accesso ai propri impianti di misura all'impresa maggiore e ai responsabili di cui al comma 3.1, secondo le procedure di cui al comma 9.1.
- 3.5 L'impresa maggiore è responsabile della vigilanza e del coordinamento dei soggetti responsabili di cui al comma 3.1. A tal fine e con le modalità di cui all'Articolo 9:
- a) propone il piano di adeguamento degli impianti esistenti sulla base delle caratteristiche funzionali e prestazionali minime dei sistemi di misura definite anche in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legge n. 135/09;
 - b) definisce un protocollo per la regolazione dei flussi informativi con i soggetti responsabili di cui al comma 3.1, nonché delle caratteristiche tecniche dei sistemi informatici a tal fine necessari;
 - c) definisce le procedure con le quali i titolari degli impianti di misura rendono accessibili gli impianti ai soggetti responsabili di cui al comma 3.1, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.
- 3.6 In caso di inadempimento al piano di adeguamento e di manutenzione di cui all'Articolo 8, l'impresa maggiore di trasporto si sostituisce per tutte le obbligazioni di cui al presente provvedimento al soggetto responsabile di cui al comma 3.1, anche mediante la duplicazione dell'impianto di misura.

Articolo 4

Criteria generali per l'erogazione del servizio di misura sulle reti di trasporto del gas

- 4.1 I soggetti responsabili di cui ai commi 3.1 e 3.2, nell'erogazione del servizio di misura di propria competenza, si attengono alla regolazione in vigore nonché, ove applicabili, alle norme vigenti in materia di metrologia legale, immunità elettromagnetica e sicurezza.

Articolo 5

Criteria tecnico economici di allacciamento alla rete di trasporto

- 5.1 Nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 14 maggio 2008 deliberazione ARG/gas 60/08 in materia di condizioni tecnico - economiche di realizzazione degli allacciamenti alle reti di trasporto del gas naturale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 164/00, l'Autorità definisce la modalità di sospensione o revoca del diritto di accesso in caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui all'Articolo 8.

Articolo 6

Disposizioni relative alle misure raccolte

- 6.1 Le misure del gas rilevate, registrate e validate nell'erogazione del servizio di misura costituiscono le misure rilevanti ai fini della regolazione delle partite economiche relative ai servizi di vendita, distribuzione, trasporto, dispacciamento commerciale, stoccaggio e rigassificazione di Gnl, nonché della gestione fisica della rete.
- 6.2 Il soggetto responsabile di cui al comma 3.2 archivia e custodisce, per un periodo di almeno 10 anni, le misure del gas di cui al comma 6.1 in modo tale da renderle disponibili ed utilizzabili a scopi di verifica e controllo dell'applicazione della disciplina tariffaria e dell'erogazione del servizio di bilanciamento.
- 6.3 Le misure di cui al comma 6.1 non possono essere utilizzate con finalità diverse, salvo consenso scritto del titolare del punto di consegna o di riconsegna cui le misure si riferiscono.

Articolo 7

Contratto per il servizio di misura sulle reti di trasporto del gas

- 7.1 I soggetti responsabili di cui al comma 3.1 erogano il servizio di misura sulla base di condizioni generali di contratto e di condizioni tecniche che costituiscono parte integrante del proprio codice di rete, ovvero del contratto di allacciamento, e sono approvate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00.

Articolo 8

Piano di adeguamento e di manutenzione

- 8.1 L'impresa maggiore propone all'Autorità, entro il 30 giugno 2010, un piano di adeguamento tecnologico e di manutenzione degli impianti di *metering* e di *meter reading*, nel quale sono indicati:
 - la consistenza degli impianti di misura installati in ciascun punto di consegna e di riconsegna delle reti di trasporto e i rispettivi responsabili del servizio ai sensi del precedente comma 3.1, nonché i titolari dell'impianto;
 - i requisiti funzionali e prestazionali minimi che tali impianti dovrebbero soddisfare anche in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legge n. 135/09;
 - l'elenco degli impianti che non soddisfano i requisiti funzionali e prestazionali minimi di cui al punto precedente;
 - i costi e le tempistiche stimate per l'adeguamento degli impianti.
- 8.2 L'impresa maggiore sottopone il piano di cui al comma 8.1 ad una consultazione preventiva dei soggetti responsabili di cui al comma 3.1, nonché ai soggetti di cui al comma 3.3, per una durata di almeno 30 giorni.

- 8.3 L'Autorità valuta le indicazioni contenute nel piano di cui al precedente comma 8.1 e definisce, per la quota di propria competenza e in particolare per gli aspetti con rilevanza tariffaria, con specifico provvedimento:
- i requisiti funzionali e prestazionali minimi degli impianti di misura;
 - il piano di adeguamento degli impianti di misura e le relative tempistiche di attuazione;
 - le tipologie di impianti di *metering standard* e i relativi costi, stimati al 31 dicembre 2009, nonché le situazioni che comportano impianti fuori *standard*.
- 8.4 L'impresa maggiore è tenuta a comunicare tempestivamente ai soggetti responsabili di cui al comma 3.1, gli adempimenti per la realizzazione del piano approvato dalle istituzioni a ciò delegate, ciascuna per la quota parte di propria competenza.

Articolo 9

Rapporti tra impresa maggiore, titolari degli impianti di misura e altre imprese di trasporto

- 9.1 L'impresa maggiore predispone la proposta di protocollo di cui al comma 3.5 lettera b) e di specifica di accesso di cui al comma 3.5 lettera c) o dei loro aggiornamenti e le sottopone ad una consultazione preventiva dei soggetti responsabili di cui al comma 3.1 per una durata di 30 giorni. Decorso tale termine, la proposta è presentata all'Autorità unitamente ad una relazione di accompagnamento che ne esponga i contenuti ed i presupposti, anche alla luce delle osservazioni ricevute nella consultazione.
- 9.2 Ove ricorrano particolari ragioni di urgenza, la proposta di cui al comma 9.1 può essere presentata entro un termine inferiore ovvero in assenza della consultazione preventiva. In tale caso, la relazione di accompagnamento espone tali ragioni.
- 9.3 L'Autorità approva, rigetta o modifica la proposta di cui al comma 9.1 entro 60 giorni dal suo ricevimento. In assenza di pronuncia, decorso tale termine, la proposta si intende approvata.
- 9.4 Nel caso di inadempimenti di cui al comma 3.6, l'impresa maggiore:
- a) intima l'adempimento al soggetto responsabile di cui al comma 3.1, assegnando a tal fine un termine adeguato e ragionevole;
 - b) decorso inutilmente il termine di cui alla precedente lettera a), attua le azioni necessarie per sostituirsi al soggetto responsabile nello svolgimento dell'attività. La duplicazione dell'impianto di misura può essere effettuata qualora non risultino percorribili soluzioni alternative economicamente meno onerose;
 - c) dà comunicazione alla Direzione Tariffe e alla Direzione Mercati dell'Autorità delle azioni condotte ai sensi della precedente lettera b).
- 9.5 L'impresa maggiore mantiene, e mette a disposizione dell'Autorità, un registro degli atti compiuti ai sensi del comma 3.6.

TITOLO 3

DETERMINAZIONE DEI RICAVI DEL SERVIZIO DI MISURA

Articolo 10

Ricavi di riferimento del servizio di misura

- 10.1 Ai fini della definizione dei ricavi di riferimento del servizio di misura di cui al presente articolo concorrono gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 2.2 ad eccezione dei punti di immissione della produzione nazionale.
- 10.2 Ai fini della formulazione della proposta tariffaria di cui all'Articolo 15, l'impresa maggiore calcola i ricavi di riferimento RM per la formulazione del corrispettivo unitario di cui all'Articolo 13 per l'anno 2011, secondo le modalità definite nei commi successivi. Il ricavo di riferimento RM è articolato nel ricavo di riferimento dell'attività di *metering* RM_{MT} e nel ricavo di riferimento dell'attività di *meter reading* RM_{MR} .
- 10.3 Il ricavo di riferimento RM viene calcolato sommando le seguenti quote di ricavo:
- quota di ricavo $RM_{capitale}$ relativa alla remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori, pari al 6,9 per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto riconosciuto, calcolato ai sensi del successivo comma 10.4;
 - quota di ricavo RM_{NI} relativa alla maggiore remunerazione riconosciuta fino all'anno 2009 per i nuovi investimenti relativi al servizio di misura, sostenuti dalle imprese di stoccaggio, trasporto del gas naturale e rigassificazione del Gnl, calcolata ai sensi del successivo comma 10.8;
 - quota di ricavo RM_{amm} relativa agli ammortamenti economico-tecnici, calcolati ai sensi del successivo comma 10.9;
 - quota di ricavo RM_{CO} relativa ai costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi del successivo comma 10.10.
- 10.4 Il capitale investito netto riconosciuto è pari alla somma dell'attivo immobilizzato netto calcolato ai sensi dei commi 10.5 e 10.6 e del capitale circolante netto, pari allo 0,8% della somma dell'attivo immobilizzato lordo calcolato ai sensi del comma 10.5, lettera b), e del comma 10.6, lettera c), deducendo le poste rettificative determinate secondo le disposizioni di cui al comma 10.7.
- 10.5 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto degli impianti di *metering* riconducibili a tipologie *standard*, l'impresa maggiore:
- associa a ciascun impianto di *metering* in esercizio al 31 dicembre 2009, l'impianto di misura adeguato e il relativo costo *standard* di realizzazione, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 8, distinto per le categorie di cespiti *standard* di cui alla Tabella 1;
 - calcola l'attivo immobilizzato lordo per ciascuna categoria di cespiti *standard* per le quali il fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato

ai sensi della successiva lettera c), non abbia già coperto il valore lordo delle stesse;

- c) determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla somma dei prodotti dell'attivo immobilizzato lordo di ciascuna categoria di cui alla precedente lettera b) per le rispettive percentuali di degrado, come definite di cui al comma 19.1;
- d) nei punti di riconsegna in cui non sia disponibile il dato relativo all'anno di installazione dell'impianto di misura, ai fini del calcolo della percentuale di degrado di cui alla precedente lettera c), si assume l'anno di prima fornitura del punto medesimo;
- e) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera b) il fondo di ammortamento economico-tecnico di cui alla lettera c).

10.6 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto degli impianti di *metering* non riconducibili a tipologie *standard* e degli impianti di *meter reading*, l'impresa maggiore:

- a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni realizzate a partire dall'anno 1969 e presenti in bilancio al 31 dicembre 2009, raggruppate nelle categorie di cui alla Tabella 2, per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della successiva lettera d), non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (*IPCO*) non determinati in sede di bilancio;
- b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) in base al deflatore degli investimenti fissi lordi di cui al comma 19.1;
- c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b);
- d) determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) per le rispettive percentuali di degrado, di cui al comma 19.1;
- e) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera d);
- f) aggiorna i valori di cui alla precedente lettera e), applicando la variazione annua del deflatore degli investimenti fissi lordi di cui al comma 19.1.

10.7 Le poste rettificative di cui al comma 10.4 sono pari alla somma:

- a) del trattamento di fine rapporto;
- b) del valore dei contributi a fondo perduto per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate all'attività di misura erogati da pubbliche amministrazioni e da

soggetti privati rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi di cui al comma 10.6 lettera b) e la variazione di cui al comma 10.6 lettera f); i contributi percepiti sono soggetti a degrado fino all'anno 2000.

- 10.8 La quota parte dei ricavi RM_{NI} di cui al comma 10.3, lettera b) è determinata dall'impresa maggiore, relativamente agli investimenti per il servizio di misura, sostenuti dalla imprese di stoccaggio, trasporto del gas naturale e rigassificazione del Gnl, sulla base del valore attualizzato del flusso di ricavi eccedenti la remunerazione di cui al comma 10.3 lettera a) derivante dall'applicazione dei meccanismi di incentivazione applicati fino all'anno 2009 ai nuovi investimenti.
- 10.9 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari RM_{amm} , l'impresa maggiore:
- a) determina gli ammortamenti annui dividendo l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti di cui al comma 10.5, lettera b) e al comma 10.6, lettera c), al netto degli incrementi patrimoniali relativi ai terreni e alle immobilizzazioni in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2009, per la durata convenzionale riportata nelle rispettive Tabella 1 e Tabella 2;
 - b) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera a), relativi alle diverse categorie di cespiti;
 - c) aggiorna i valori di cui alla precedente lettera b), applicando la variazione annua del deflatore degli investimenti fissi lordo di cui al comma 10.6 lettera b).
- 10.10 La quota annua di ricavo riconducibile ai costi operativi RM_{CO} , per l'anno 2011, dettagliata per ciascun operatore e impianto, è proposta dall'impresa maggiore che la sottopone all'Autorità per la sua approvazione ai sensi dell'Articolo 15 e dell'Articolo 16. A tal fine l'impresa maggiore tiene conto delle disposizioni di cui al comma 10.11.
- 10.11 I costi operativi riconosciuti relativamente agli impianti di *metering* riconducibili a tipologie *standard* sono definiti dall'Autorità, per l'anno 2011, con il provvedimento di cui al comma 8.3.

Articolo 11

Remunerazione dei titolari degli impianti di misura e dei soggetti responsabili

- 11.1 L'impresa maggiore definisce all'inizio di ciascun anno le quote di ricavo da riconoscere ai soggetti responsabili di cui al comma 3.1 e ai soggetti di cui al comma 3.3, applicando i medesimi criteri previsti ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento di cui all'Articolo 10 e i criteri di aggiornamento di cui all'Articolo 14.
- 11.2 Le imprese di trasporto entro 60 giorni dal termine di ciascun mese versano all'impresa maggiore i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al comma Articolo 12, al netto delle spettanze di cui al comma 11.1 riproporzionate su base mensile.

- 11.3 L'impresa maggiore entro 90 giorni dal termine di ciascun mese riconosce ai soggetti responsabili di cui al comma 3.1 e ai soggetti di cui al comma 3.3 le spettanze di cui al comma 11.1, al netto delle spettanze già trattenute ai sensi del precedente comma 11.2.
- 11.4 Nei casi di inadempimento di cui al comma 3.6, non sarà riconosciuta alcuna quota di ricavo per detti impianti.
- 11.5 È istituita una componente tariffaria addizionale τ a copertura degli eventuali squilibri tra i ricavi effettivi e le spettanze di cui al comma 11.1, determinata dall'Autorità con specifici provvedimenti, su segnalazione dell'impresa maggiore. In assenza di tali provvedimenti, la componente τ è pari a zero.
- 11.6 La componente tariffaria di cui al precedente comma 11.5 è applicata come maggiorazione del corrispettivo unitario di capacità per il servizio di misura.

TITOLO 4

DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI

Articolo 12

Tariffa per il servizio di misura del trasporto del gas

- 12.1 La tariffa per il servizio di misura del trasporto gas TM è data dalla seguente formula:

$$TM = K_r \cdot (CM + \tau)$$

dove:

- K_r è la capacità conferita all'utente nel punto di riconsegna della rete di trasporto, espressa in metri cubi/giorno;
 - CM è il corrispettivo unitario di capacità per il servizio di misura del trasporto del gas naturale sulla rete di trasporto relativo ai conferimenti nei punti di riconsegna della rete di trasporto, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno;
 - τ è la componente tariffaria a copertura di eventuali squilibri tra i ricavi effettivi e le spettanze di cui al comma 11.1.
- 12.2 I corrispettivi unitari facenti parte della tariffa TM sono espressi con riferimento a un metro cubo di gas alla pressione assoluta di 1,01325 bar e alla temperatura di 15° C.

Articolo 13

Corrispettivo per il servizio di misura del trasporto gas

- 13.1 Ai fini della formulazione della proposta tariffaria di cui all'Articolo 15 e all'Articolo 16, l'impresa maggiore calcola il corrispettivo unitario di misura CM

in modo che il prodotto di tale corrispettivo per le capacità previste in conferimento nei punti di riconsegna della rete di trasporto non sia superiore al ricavo di riferimento RM di cui al comma 10.2, aggiornato per l'anno di applicazione con i criteri del successivo Articolo 14.

Articolo 14

Aggiornamento delle quote di ricavo

- 14.1 La quota parte dei ricavi riconducibile al capitale investito riconosciuto $RM_{capitale}$ di cui al comma 10.3, lettera a), è ricalcolata negli anni del periodo di regolazione successivi al 2011 considerando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
 - b) gli investimenti netti realizzati nel corso dell'esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria, inclusa la variazione delle immobilizzazioni in corso, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (*IPCO*) maturati successivamente all'avviamento dell'erogazione del servizio di misura; per i nuovi impianti di *metering* riconducibili a tipologie *standard* si utilizza il valore aggiornato di costo di cui al comma 19.1;
 - c) i contributi in conto capitale ottenuti relativamente a detti nuovi investimenti;
 - d) l'incremento del fondo di ammortamento sulla base delle durate convenzionali di cui in Tabella 1 e in Tabella 2;
 - e) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo, e il completamento della vita utile standard dei cespiti.
- 14.2 La quota parte dei ricavi riconducibili agli ammortamenti RM_{amm} di cui al comma 10.9 è ricalcolata negli anni del periodo di regolazione successivi al 2011, considerando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
 - b) il valore, in termini di capitale investito lordo, dei nuovi investimenti, esclusi i lavori in corso, tenuto conto per ogni categoria di cespiti, della durata convenzionale riportata in Tabella 1 e in Tabella 2;-
 - c) la riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo, e il completamento della vita utile standard dei cespiti.
- 14.3 La quota parte dei ricavi riconducibile ai costi operativi RM_{CO} di cui al comma 10.10 negli anni del periodo di regolazione successivi al 2011, è soggetta ad un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula:

$$RM_{CO,t} = RM_{CO,t-1} \times (1 + I_{t-1} - X + Y)$$

dove:

- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;

- l'*X-factor* è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività, determinato con specifico provvedimento dell'Autorità;
- *Y* è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed a mutamenti del quadro normativo.

Con successivi provvedimenti l'Autorità definisce il parametro *Y*. Fino all'emanazione di tali provvedimenti il parametro *Y* è pari a zero.

Articolo 15

Approvazione delle tariffe per l'anno 2011

- 15.1 Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno 2011, entro il 30 settembre 2010, i soggetti responsabili dell'attività di *metering* di cui al comma 3.1 e i soggetti di cui al comma 3.3 trasmettono all'impresa maggiore i dati e le informazioni necessari per il calcolo del corrispettivo unitario di cui al precedente comma 13.1.
- 15.2 Entro il 30 ottobre 2010, l'impresa maggiore trasmette all'Autorità:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con cui si certifica che i costi dichiarati sono afferenti il servizio di misura del trasporto gas e che la proposta tariffaria è coerente con i criteri definiti dal presente provvedimento;
 - b) il ricavo di riferimento RM , RM_{MT} e RM_{MR} e le quote di ricavo $RM_{capitale}$, RM_{amm} , RM_{NI} e RM_{CO} di cui al precedente Articolo 10, indicando separatamente per ciascun soggetto terzo le quote di ricavo di spettanza di cui al precedente Articolo 11;
 - c) la documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte, inclusa la capacità di trasporto prevista in conferimento utilizzata per la definizione del corrispettivo tariffario;
 - d) la proposta del corrispettivo tariffario CM di cui al comma 13.1 relativamente all'anno 2011, calcolata sulla base delle disposizioni di cui al precedente Articolo 13 e nel rispetto del ricavo di riferimento di cui all'Articolo 10 del presente provvedimento.
- 15.3 La proposta tariffaria di cui al precedente comma, è approvata qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.
- 15.4 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione tariffaria, l'impresa maggiore comunica ai soggetti responsabili di cui al comma 3.1 e ai soggetti di cui al comma 3.3, le quote di ricavo di spettanza calcolate ai sensi dell'Articolo 11.
- 15.5 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione della tariffa da parte dell'Autorità, l'impresa maggiore pubblica il corrispettivo approvato.

Articolo 16

Approvazione delle tariffe successive all'anno 2011

- 16.1 Entro il 30 settembre di ogni anno successivo al 2010, i soggetti responsabili dell'attività di *metering* di cui al comma 3.1 e i soggetti di cui al comma 3.3

trasmettono a quest'ultima i dati e le informazioni necessari per il calcolo del corrispettivo unitario di cui al precedente comma 13.1.

- 16.2 Entro il 30 ottobre di ogni anno successivo al 2010, l'impresa maggiore trasmette:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con cui si certifica che i costi dichiarati sono afferenti il servizio di misura del trasporto gas e che la proposta tariffaria è coerente con i criteri definiti dal presente provvedimento;
 - b) il ricavo di riferimento RM , RM_{MT} e RM_{MR} e le quote di ricavo $RM_{capitale}$, RM_{amm} e RM_{CO} , aggiornati in base all'Articolo 14, indicando separatamente per ciascun soggetto terzo le quote di ricavo di spettanza di cui al precedente Articolo 11;
 - c) la documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte, inclusa la capacità di trasporto prevista in conferimento utilizzata per la definizione del corrispettivo tariffario;
 - d) la proposta del corrispettivo unitario CM relativamente all'anno t calcolato sulla base delle disposizioni di cui al precedente Articolo 13 e nel rispetto del ricavo di riferimento aggiornato sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 14.
- 16.3 La proposta tariffaria di cui al precedente comma, è approvata qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.
- 16.4 Entro 30 giorni dalla data di approvazione tariffaria, l'impresa maggiore comunica ai soggetti responsabili dell'attività di *metering* di cui al comma 3.1 e ai soggetti di cui al comma 3.3, le quote di ricavo di spettanza calcolate ai sensi dell'Articolo 11.
- 16.5 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione della tariffa da parte dell'Autorità, l'impresa maggiore pubblica il corrispettivo approvato.
- 16.6 Entro il 31 maggio di ogni anno successivo al 2010, l'impresa maggiore trasmette:
- a) lo stato di avanzamento del piano di adeguamento tecnologico degli impianti di misura del trasporto di cui all'Articolo 8, indicando in particolare:
 - l'aggiornamento della consistenza degli impianti di misura del trasporto gas, con indicazione del titolare dell'impianto, della tipologia dell'impianto di misura o, nel caso di impianto non riconducibile a standard, dello schema di impianto e delle motivazioni di non riconducibilità dell'impianto stesso;
 - gli investimenti e le dismissioni effettuate nel corso dell'esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria, distinti per categoria di cespiti;
 - la motivazione di eventuali scostamenti temporali e di costi tra le attività programmate e le attività realizzate;
 - le criticità e gli eventuali problemi di accesso agli impianti di misura;
 - le inadempienze riscontrate nel corso dell'esercizio precedente in merito alla realizzazione del piano di adeguamento e di manutenzione;

- b) gli investimenti programmati per ciascuno dei 4 anni successivi mediante un prospetto riportante i punti nei quali l'impresa intende procedere con la realizzazione di un nuovo impianto, i costi e i tempi di realizzazione delle opere;
- c) le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti dimessi.

16.7 L'Autorità verifica, anche tramite controlli a campione, l'effettiva attuazione del piano di adeguamento degli impianti di misura e le informazioni trasmesse ai sensi del precedente comma 16.6.

Articolo 17

Attestazione e verifica dei ricavi

- 17.1 Entro il 31 maggio di ogni anno, l'impresa maggiore, sentite le altre imprese di trasporto, trasmette all'Autorità una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui al comma 17.2, conseguiti nel precedente anno.
- 17.2 La dichiarazione di cui al comma 17.1 deve indicare, con riferimento all'ambito di applicazione del presente di cui al comma 10.1:
- a) i ricavi derivanti dall'applicazione del corrispettivo di cui al precedente Articolo 12;
 - b) le capacità conferite nei punti di riconsegna della rete di trasporto nell'anno precedente;
 - c) i ricavi riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 11.

Articolo 18

Enucleazione dalle tariffe regolate dei costi relativi al servizio di misura del trasporto gas

- 18.1 A partire dall'anno 2011 le tariffe dei servizi regolati di stoccaggio, di rigassificazione di Gnl e di distribuzione sono determinate escludendo i costi relativi al servizio di misura del trasporto gas, prevedendo di:
- a) individuare le immobilizzazioni lorde e nette dei cespiti relativi al servizio di misura iscritte a bilancio e remunerate dalla tariffa;
 - b) identificare l'ammontare di costi operativi relativi al servizio di misura ricompresi nel valore di costi operativi riconosciuti in tariffa;
 - c) ricalcolare le componenti di ricavo riconducibili al capitale investito netto, agli ammortamenti e ai costi operativi per ciascun servizio regolato con esclusione delle corrispondenti voci di ricavo attribuite al servizio di misura;
 - d) ricalcolare i corrispettivi tariffari a partire dalle componenti di ricavo di cui alla precedente lettera c).

Articolo 19

Altre disposizioni

- 19.1 Ai fini della determinazione dei ricavi per l'anno 2011, l'Autorità pubblica entro il 30 settembre 2010 il deflatore degli investimenti fissi lordi, la variazione annua del deflatore degli investimenti fissi lordi, i costi standard di cui al comma 8.3 e le percentuali di degrado.
- 19.2 Ai fini dell'aggiornamento tariffario di cui ai commi 14.1 e 14.2, l'Autorità pubblica entro il 30 settembre di ciascun anno la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, l'aggiornamento dei costi relativi agli impianti di *metering* riconducibili a *standard* e le percentuali di degrado.

Tabella 1 - Durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti relative agli impianti di *metering* riconducibili a *standard*

Categoria di cespiti	Durata in anni
Misuratori	20
Impianti per la misura della composizione del gas	10
Sistemi di acquisizione e messa a disposizione dei dati	5

Tabella 2 – Durata convenzionale tariffaria degli impianti di *metering* non riconducibili a *standard* e degli impianti di *meter reading*

Categoria di cespiti	Durata in anni
Fabbricati	40
Misuratori	20
Impianti per la misura della composizione del gas	10
Sistemi di acquisizione e messa a disposizione dei dati	5
Altri sistemi informativi	5
Altre immobilizzazioni materiali e Immobilizzazioni immateriali	10
Immobilizzazioni in corso	-
Terreni	-